

## REDDITO IMPRESA E IRAP

---

### ***L'abuso della sottocapitalizzazione può configurare elusione nei rapporti infragruppo?***

di Fabio Landuzzi

La [sentenza della Corte di Cassazione n. 26489/2013 del 26 novembre 2013](#) ha ritenuto **passibile di elusione** fiscale il comportamento della società italiana che, **nell'ambito di un rapporto di conto corrente** di corrispondenza acceso **con la propria controllante** estera, **sosteneva** e quindi deduceva fiscalmente gli interessi **passivi maturati a seguito di pagamenti di propri debiti** che venivano sistematicamente **eseguiti dopo il previsto termine di 60 giorni**; la Suprema Corte ha infatti ritenuto che **tale comportamento** costituisse **una fattispecie elusiva della allora vigente** disposizione in materia di *thin capitalization* e di conseguenza ha eccepito la deducibilità dei suddetti oneri finanziari.

La sentenza si colloca in un **contesto storico normativo**, quello della *thin capitalization rule*, **oggi superato** dalla riscrittura completa della disciplina fiscale degli finanziari contenuta **nell'articolo 96 del Tuir**. Tuttavia, pur con i limiti della necessaria contestualizzazione normativa, e peraltro senza disporre dal testo della sentenza di maggiori elementi utili a comprendere appieno i fatti censurati, vi sono **alcuni concetti** che vengono affermati in questa sentenza e che **destano** qualche **perplexità**.

Si fa riferimento in modo particolare al ragionamento che la Suprema Corte conduce laddove osserva che il fatto di **pagare i debiti oltre la loro scadenza** di 60 giorni **configurava** da parte della società **un comportamento che "non poteva non fare evincere un intento lucrativo in ordine alla deduzione di interessi passivi"**. Viene quindi ravvisata in questa fattispecie una artificiosa vestizione in termini di interessi di somme che altrimenti sarebbero state fisiologicamente trattate come dividendi.

Il caso meriterebbe quindi di una maggiore conoscenza specifica soprattutto per poter **valutare**, in **chiave economica**, **se il ritardo nel pagamento dei debiti commerciali** verso le imprese del gruppo potesse rappresentare per la società italiana una **scelta gestionale economicamente apprezzabile** per ragioni finanziarie (**valide ragioni economiche**) oppure, come afferma la sentenza in commento, fosse una **scelta improntata solo a produrre un vantaggio fiscale**; ciò, seppure desti comunque qualche perplexità l'affermazione di un presunto vantaggio fiscale, oltre che per la società italiana (ovviamente, attraverso la deduzione degli oneri finanziari), anche per il socio estero nel ricevere interessi attivi in luogo di dividendi.

La struttura finanziaria ed **il mix di capitale e debito** rappresentano una **libera scelta imprenditoriale**, la quale trovava e trova tuttora **una precisa regolamentazione fiscale** nel Tuir nell'ambito delle norme poste a presidio proprio degli eventuali effetti fiscali indesiderati che possono essere indotti dal sovra indebitamento; quindi, si ritiene che **se la scelta della leva finanziaria è sorretta** da decisioni imprenditoriali e quindi da **valide ragioni economiche**, **non dovrebbe trovare spazio un sindacato di elusività** dell'operazione. A questo riguardo, la stessa **Corte di Cassazione (sentenza n. 11154 del 2010)** ebbe modo di precisare che la **società italiana che non applica interessi di mora per crediti scaduti** e vantati **verso società del gruppo** potrebbe incorrere nell'**accertamento di maggiori ricavi omessi, a meno che non dimostri le ragioni economiche** sottostanti a questa scelta.

Pertanto, si ritiene **più corretto applicare alle situazioni** in commento (ritardi sistematici nei pagamenti infragruppo con conseguente addebito di interessi di mora o di dilazione, oppure e in modo speculare, omessa applicazione di interessi attivi di mora su propri crediti scaduti verso clienti infragruppo) delle **valutazioni riferite alla consuetudine commerciale**, agli **usi invalsi nel settore**, a **vantaggi compensativi** tratti dal comportamento adottato e quindi in generale spostando il **giudizio sul fronte della eventuale antieconomicità dell'operazione** piuttosto che giudicare della elusività della stessa, poiché si tratta fondamentalmente di scelte di conduzione del business.